

Istituzione del Comune di Subbiano Capolona, per fusione dei Comuni di Subbiano e di Capolona.

PREAMBOLO

11 Consiglio *regionale*

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visti gli articoli 74 , 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Subbiano Capolona tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data _____ con il seguente esito:

Comune di Subbiano: risposte affermative (SI) voti n. ____; risposte negative (NO) voti n. ____; -

Comune di Capolona: risposte affermative (SI) voti n. ____; risposte negative (NO) voti n. ____;

Totale risposte affermative (SI) voti n. ____; totale risposte negative (NO) voti n. ____;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Subbiano e di Capolona si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di Subbiano e di Capolona si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di Subbiano e di Capolona presentano realtà socio economiche omogenee e integrate fra loro;
4. Al fine di pervenire nel _____ alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Subbiano Capolona è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal _____;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Subbiano Capolona;
7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della l. 56/2014 e, in particolare:
 - a) la possibilità per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione di definire, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei Comuni di Subbiano e di Capolona;

c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Comune di Subbiano Capolona

È istituito, dalla data del _____, il Comune di Subbiano Capolona, mediante fusione dei Comuni di Subbiano e di Capolona, in Provincia di Arezzo.

Il territorio del Comune di Subbiano Capolona è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Subbiano e di Capolona, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Alla data del comma 1 gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Subbiano Capolona, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Subbiano alla data dell'estinzione. In caso di nomina dell'organo di revisione contabile da parte del commissario, è consultato il comitato di cui all'articolo 1 comma 120 della legge 7 aprile 2014 n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni)

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Il Comune di Subbiano Capolona subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Subbiano Capolona.

Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Subbiano Capolona a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

Entro il _____ i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Subbiano Capolona e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 oppure, in assenza, decide il commissario.

Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Subbiano Capolona è situata presso la sede dell'estinto Comune di Subbiano.

Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Subbiano Capolona.

Art. 5

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del _____, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Subbiano Capolona.

Art. 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Subbiano Capolona, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale del Comune di Subbiano Capolona saranno applicati lo statuto ed il regolamento del Consiglio comunale del cessato Comune di Subbiano

Art. 7

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Subbiano Capolona può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8

Contributi statali e regionali

11 Comune di Subbiano Capolona è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

Al Comune di Subbiano Capolona è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Al Comune di Subbiano Capolona è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dell'estinto Comune di spettanza.

Art. 9

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Subbiano Capolona si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Subbiano e di Capolona, così come riportato nell'allegato B della legge medesima.
2. L'istituzione del Comune di Subbiano Capolona non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Subbiano e di Capolona.

Art. 10

Disposizioni finali

Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di Subbiano Capolona delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Subbiano Capolona è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo articolo 14, comma 27, lettera a).

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Art. 11

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.